

Parti

Ricorrente: Udo Rätzke

Convenuto: S+K Handels GmbH

Oggetto

Domanda di decisione pregiudiziale — Thüringer Oberlandesgericht — Interpretazione dell'articolo 4, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione, del 28 ottobre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei televisori (GU L 314, pag. 64) — Sfera di applicazione *ratione temporis* — Obbligo del distributore di verificare che ogni televisore, nel punto di vendita, rechi l'etichetta, rimessa dai fornitori, indicante il consumo di energia — Televisori forniti al distributore, senza etichetta, precedentemente all'inizio del periodo di applicazione del regolamento

Dispositivo

L'articolo 4, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei televisori, dev'essere interpretato nel senso che l'obbligo per i distributori di provvedere affinché ogni televisore, presso il punto vendita, riporti l'etichetta messa a disposizione dai fornitori, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento, si applica solo ai televisori immessi sul mercato, vale a dire trasmessi per la prima volta dal produttore alla catena di vendita ai fini della loro distribuzione, a far data dal 30 novembre 2011.

(¹) GU C 260 del 7.9.2013.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d'appel de Poitiers (Francia) il 25 ottobre 2013 — Procedimento penale a carico di Jean-Paul Grimal

(Causa C-550/13)

(2014/C 159/14)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Poitiers

Parte nel procedimento principale

Jean-Paul Grimal

Con ordinanza del 19 marzo 2014 la Corte (Decima Sezione) ha dichiarato la domanda di pronuncia pregiudiziale manifestamente irricevibile.

Ricorso proposto il 10 gennaio 2014 — Commissione europea/Repubblica di Malta

(Causa C-12/14)

(2014/C 159/15)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: K. Mifsud-Bonnici, D. Martin, agenti)

Convenuta: Repubblica di Malta

Conclusioni del ricorrente

- dichiarare che, deducendo dalle pensioni di vecchiaia maltesi l'importo di una pensione da dipendente pubblico del Regno Unito dovuta, a seconda dei casi, in forza del Principal Civil Service Pension Scheme, del National Health Service Pension Scheme, o dell'Armed Forces Pension Scheme 1975 relativo alla Royal Air Force, la Repubblica di Malta è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 46 ter del regolamento (CEE) n. 1408/71 ⁽¹⁾ del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come modificato e consolidato dal regolamento n. 118/97, del 2 dicembre 1996 ⁽²⁾, e dell'articolo 54 del regolamento (CE) n. 883/2004 ⁽³⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
- condannare la Repubblica di Malta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ritiene che Malta, deducendo le pensioni da dipendente pubblico acquisite in forza della normativa di un altro Stato membro dalla pensione di vecchiaia prevista dalla legge sia venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dei regolamenti nn. 1408/71 e 883/2004. La Commissione considera che i regimi pensionistici dei dipendenti pubblici del Regno Unito siano fondati sulla legislazione e rientrino pertanto nell'ambito di applicazione di tali regolamenti. Questi ultimi vietano di dedurre da una pensione di vecchiaia maltese l'importo di una pensione da dipendente pubblico del Regno Unito. Tra il Regno Unito e Malta non è stata stipulata alcuna convenzione relativa alla sicurezza sociale in materia di pensioni di dipendenti pubblici del Regno Unito, e nessuno degli allegati ai regolamenti nn. 1408/71 e 883/2004 contiene una nota relativa a Malta, cosicché non sussistono le condizioni stabilite da tali regolamenti per consentire l'applicazione continuata delle convenzioni di sicurezza sociale.

Dato che i regimi pensionistici dei dipendenti pubblici del Regno Unito rientrano nell'ambito di applicazione dei citati regolamenti, gli articoli 46 ter del regolamento n. 1408/71 e 54, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 vietano l'applicazione di una disposizione di diritto nazionale sul divieto di cumulo di prestazione, come l'articolo 56 del Maltese Social Security Act (legge maltese sulla sicurezza sociale).

⁽¹⁾ GU L 149, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 28, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 166, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 6 marzo 2014 —
Beteiligungsgesellschaft Larentia + Minerva mbH & Co. KG Finanzamt Nordenham/Finanzamt
Nordenham**

(Causa C-108/14)

(2014/C 159/16)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Beteiligungsgesellschaft Larentia + Minerva mbH & Co. KG

Convenuto: Finanzamt Nordenham

Questioni pregiudiziali

- 1) In base a quale metodo di calcolo debba essere quantificata la detrazione (prorata) dell'imposta spettante a una holding in ragione delle prestazioni a monte erogate nel quadro del reperimento del capitale per l'acquisizione di quote all'interno di società controllate nel caso in cui la holding di cui trattasi eroghi in seguito (come programmato fin dall'inizio) diverse prestazioni imponibili a favore delle suddette società.